MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico;

b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. La pena di cui al comma 1 e' aumentata se il fatto e' commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni. 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.".

Versione in vigore dal 28 aprile 1993, non più in vigore dal 27 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-discriminazione-razziale-etnica-e/art-1-discriminazione-odio-o-violenza-per-motivi-razziali-etnici-nazionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it